alla sua terra, ossia prato o possessione, ovvero da quel luogo conducesse qualche prodotto e non potesse andare se non per l'altrui seminato o prato, che possa andare e ritornare per detti motivi con buoi, carro, carretto o treggia, impunemente e senza bando purché passi per il luogo per cui farà meno danno, risarcendo quel danno a colui al quale lo avrà dato, a giudizio degli estimatori del comune, qualora non potesse accordarsi con lui in altro modo.

Che nessuno raccolga erba in altrui campo seminato a grano.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che chiunque sarà stato colto a raccogliere erba in altrui campo seminato a grano, se avrà portato con se un sacco od un cavagno, paghi per qualunque caso e qualunque volta soldi 2; se sarà senza sacco o cavagno, paghi per qualunque caso e qualunque volta un soldo ed altrettanto per l'ammenda.

Che nessuno tagli le biade.

Parimenti si è stabilito che chiunque taglierà biade altrui, od erba invernale, o marzengo, o meliga, o rape già nate, o miglio

od altro legume, paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta, soldi 2 di giorno, di notte poi il doppio ed altrettanto per l'ammenda.

Che nessuno possa prendere le altrui biade o messi.

Parimenti si è stabilito che chiunque minore di 10 anni, il quale avrà preso le altrui biade o sarà stato provato che le ha prese, o sarà stato colto a prendere, o qualche marzengo, o legumi, o meliga, o miglio granato, o rape, prima del tempo del raccolto, se ciò che avrà preso od avrà portato via, avrà valuto un denaro o meno, paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta, un soldo ed altrettanto per l'ammenda; se poi sarà stato maggiore di 10 anni, paghi pel bando 2 soldi; e se ciò che ha rubato o portato via avrà valuto oltre 2 denari, paghi pel bando il doppio ed altrettanto per l'ammenda se di giorno, di notte poi il doppio.

Della stessa cosa: sovra i mietitori.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona sarà stata colta a prendere le altrui biade al tempo del raccolto, o verrà scoperto

che abbia preso esse biade, od altro marzengo o qualche genere di legumi, o meliga, o miglio, se sarà stato minore di 10 anni e ciò che avrà preso avrà valuto meno di un denaro, paghi per qualunque volta un soldo, ma maggiore soldi 2 ed altrettanto per la ammenda; e se quello che avrà preso avrà valuto da un denaro sino all'equivalente di un covone, paghi il minore, per qualunque caso e qualunque volta, 2 soldi, il maggiore poi 4 soldi; e qualora ciò che avrà preso valga oltre un covone, paghi il minore soldi 4, il maggiore poi soldi 10 di giorno ed altrettanto per l'ammenda, di notte poi il doppio, e restituisca sempre ciò che avrà preso; e qualunque persona che avrà preso i covoni altrui dopo che saranno stati legati od ammucchiati nei campi, paghi per il bando, qualunque persona essa sia, per qualunque volta e qualunque covone soldi 10 ed altrettanto per l'ammenda e restituisca sempre ciò che avrà preso.

Della stessa cosa.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà preso le altrui biade col granello fatto, o

marzengo col granello fatto, o meliga, o miglio
e se avrà portato via con carro o carretto
ciò che avrà preso, e questo sarà stato meno
di una bica, o di altrettanta quantità, pa=
ghi per qualunque volta soldi 40; e se avrà
portato via più di una bica, paghi libbre
6 di giorno, di notte poi il doppio ed altret=
tanto per l'ammenda; se poi avrà portato
via la roba con asino, mulo, o cavallo, pa=
ghi pel bando, per qualunque caso e qualunque
volta e bestia, soldi 20 di giorno ed altret=
tanto per l'ammenda, di notte poi il doppio
e restituisca sempre ciò che avrà preso.

Che nessun mietitore, prima del levar del sole o dopo il tramonto del sole, si trovi al tempo del mietere fuori dei confini.

Parimenti si è stabilito che qualunque mie=
titore o mietitrice, il quale, o la quale, sarà
stato trovato, o trovata, al tempo del miete=
re fuori dei confini prima del levar del sole
o dopo il tramonto del sole, paghi per qualunque
caso e qualunque volta un soldo; e se il mieti=
tore o la mietitrice, sarà stato di cattiva fama
cioè, il quale, o la quale, sia infamato per

mezzo di 4 buoni uomini, paghi per qualunque volta soldi 5; e se fosse trovato di notte che portasse un fascio, paghi pel bando soldi 10; ed i campari siano tenuti ad accusare, e sarà inteso che sia notte dal tramonto sino al levar del sole.

Del non spigolare negli altrui manipoli.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che qualunque mietitore, o mietitrice, il quale, o la quale, sarà stato trovato o trovata a spigolare negli altrui manipoli, paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta un soldo ed altrettanto per l'ammenda; ed i campari siano tenuti ad accusare, e nessuno possa dar licenza ad alcun mietitore o mietitrice, salvo che fosse della famiglia del padrone.

Che nessun boaro al tempo del mietere conduca su carro alcuna mietitrice.

Parimenti si è stabilito che se qualche boaro avrà condotto su carro qualche mietitrice, o mietitore, o qualche spigolatura, o fascio, o mazzo, paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta, un soldo, ed il mietitore

o la mietitrice) sia nello stesso bando, qualora non fosse della famiglia di colui al quale appartenessero i buoi; ed i campari saranno tenuti ad accusare.

Del porre custodi al tempo del mietere.

Parimenti si è stabilito che il castellano con 2 uomini, che seco avrà voluto eleggere i quali giurino di tener segreto le infrascritte cose, siano tenuti al tempo del mietere di porre 20 custodi privati in Diurno e 10 in honesta, i quali giurino di accusare qualunque persona e le bestie, la quale, o le quali avranno veduto a dar danno negli altrui campi, o raccolti, o seminati dal 1° del mese d'Aprile sino alla festa del Beato Martino; quali accusatori abbiano la terza parte del bando delle accuse che facessero durante il tempo del loro ufficio.

Che i pastori non debbano spigolare.

Parimenti si è stabilito che il boaro, il vaccaro, il porcajo, il pecoraio, od il capraio se saranno stati trovati spigolanti, o saranno stati trovati a spigolare, paghino pel bando, per qualunque caso e qualunque volta, soldi 5 ed il boaro non possa sotto

la stessa pena impagliare o coprire il carro a suo vantaggio.

Del danno maggiore.

Parimenti si è stabilito che se qualche persona avrà dato od avrà fatto del danno in campi altrui, in cose d'altri, e fosse trovato che il danno sia maggiore di quanto sia contenuto nei sovrascritti capitoli delle ammende, che quel danno sia emendato tanto più quanto sarà estimato dagli Estimatori del Comune, ed il Castellano sia tenuto ad farlo emendare senz'alcuna questione o lite.

A quali persone siano dati i coroni.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà dato ad alcuno un corone, se non ai campari per il loro servizio, od ai barbieri, od ai fabbrifferrai, paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta, soldi 5, e che il predetto servizio di camparo, di barbiere, o di fabbrofferraio, debbano pagare a casa e non nei campi, e coloro che avranno ricevuto il corone, fuorchè i predetti, siano nella stessa pena e bando.

Delle bestie grosse trovate a danneg=

giare.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona il cui bue, vacca, cavallo, asino o mulo, sarà stato scoperto e trovato che sia andato o sia stato nelle altrui biade, o marzenga, o canapa, o rape, od in qualunque altro luogo coltivato dal 1° di Settembre sino al 1° di marzo, paghi pel bando, per qualunque caso e volta, denari 4, se il terminato sarà già nato ed altrettanto per l'ammenda; e dal 1° di marzo sino al 1° di Settembre denari 8 ed altrettanto per l'ammenda, e di notte il doppio.

Delle pecore e delle capre.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona che abbia una pecora od una capra la quale sia stata scoperta o trovata che sia andata o sia stata nell'altrui biada, marzenga od invernale, già nata, od in altro qualunque luogo coltivato, dal 1° di Settembre sino al 1° di marzo, paghi pel bando, per qualunque volta e bestia, 2 denari, e dal 1° di marzo sino al 1° di Settembre denari 4 ed altrettanto per l'ammenda, se di giorno; di notte poi paghi il doppio.

che nessun pecoraio conduca alcuna capra a pasturare.

Parimenti si è stabilito che nessun pecoraio o qualche altro guardiano di pecore, possa, nè debba condurre a pasturare colle pecore qual che capra, sotto pena, per qualunque caso e volta e per qualunque capra, di un soldo.

Dei maiali.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona la quale abbia un maiale, incorra nel medesimo bando, qualora il seminato non facesse ancora i granelli; se poi il seminato avesse già i granelli, paghi per qualunque volta e per qualunque bestia denari 6 ed altrettanto per l'ammenda, tranne che qual che maiale, che non abbia ancora due mesi, non incorra in qualche bando.

che i pastori siano in bando.

Parimenti si è stabilito che qualunque pastore, il quale avrà condotto od avrà custodito alcune bestie in raccolti, biade od altrui altrui, paghi pel bando, per qualunque caso e volta, che sarà accusato, soldi uno, tanto per il marzengo quanto per l'invernale; e questo s'intenda qualora il pastore avrà condotto

o custodito 10 bestie, o meno di 10; se poi il pastore avrà condotto o custodito più di dieci bestie, paghi per ciascuna bestia e qualunque volta un denaro, vale a dire per qualunque bestia grossa e per ciascun branco di 30 pecore un soldo, e per meno di un branco di 30 pecore denari 5. E ciò che si è detto delle pecore, similmente sia stabilito e si faccia per i porci e per le capre; per i prati poi e per altri danni, il pastore paghi per 10 bestie grosse e per meno di 10 denari 6, e per più di 10 paghi un obolo viennese per ciascuna bestia grossa, e per ciascun branco di 30 pecore denari 6 e per meno di un simil branco denari 3, e similmente si osservi per i porci e per le capre; di notte poi nei suddetti casi detto pastore paghi detto bando, ed i campari siano tenuti ad accusare i pastori contravventori, come così le bestie oltre il detto loro bando, o colui cui appartengano dette bestie.

Che nessun pastore conduca a pasturare più di 40 bestie bovine.

Parimenti si è stabilito che nessun pastore possa custodire, o tenere, o condurre al pascolo, od alla pastura più di 40 bestie bovine, sotto

pena di soldi 5 per qualunque caso e qua=
lunque volta che sarà stato accusato, ed i
campari siano tenuti ad essi accusare e
ricercare.

che nessuno conduca al campo un bue od una vacca non accoppiati.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà
condotto al campo un bue od una vacca non
accoppiati, paghi il bando, per qualunque
caso e volta, di denari 6, se essa bestia avrà
dato del danno; e non di meno colui a cui ap=
parterrà la bestia sia punito secondo ciò
che avrà fatto la bestia.

Degli orti e degli ortaggi.

Parimenti si è stabilito che qualunque per=
sona, della quale o delle quali le bestie od una
bestia saranno state trovate o sarà stata tro=
vata in un altrui orto di ortaggi, di qualun=
que specie saranno le bestie, fuori dei confini
di Carmagnola, eccetto che siano porci, paghi
pel bando, per qualunque caso e volta, denari
6 ed altrettanto per l'ammenda; se poi fosse
trovato entro i confini di Carmagnola, come
sovra, sia in bando, per qualunque caso e
volta e per qualunque bestia, di un soldo ed

altrettanto per l'ammenda.

Quali bestie siano in bando per i prati.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona il cui bue, cavallo, mulo ad asino sarà stato trovato nei prati altrui, o rifulterà che vi sia stato dal giorno 8 dell'entrante Aprile, in tempo di pace, sino al giorno 8 di ottobre, e dalla metà del mese di Aprile sino al giorno 8 di ottobre, in tempo di guerra, paghi per il bando, per qualunque volta e per qualunque bestia, denari 4 ed altrettanto per l'ammenda se di giorno, di notte poi il doppio, se il prato non fosse ancora falciato od in tutto lasciato da falciare.

Continua della stessa cosa, intorno alle bestie minute.

Parimenti si è stabilito che qualsivoglia persona, la cui pecora o capra rifulterà che sia andata in un prato altrui nel tempo indicato come nel sovrascritto Capitolo, se il prato non fosse ancora falciato o lasciato da falciare, paghi pel bando, per qualunque volta denari 2 ed altrettanto per l'ammenda, se di giorno, di notte poi il doppio, ed altrettanto

per ogni porco per tutto l'anno.

Dei prati.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona, della quale o delle quali una bestia o le bestie saranno state trovate in qualche prato altrui di maggiengo, di ricetta o di terzolo, paghi per qualunque caso e volta e per qualunque bestia pel bando e per l'ammenda, secondoché si contiene nei capitoli che parlano dei prati, delle accuse e dei danni riguardanti i prati; salvochè per qualche prato di ricetta, di terzolo o di maggiengo non si paghi qualche bando oltre il giorno 8 del mese di Ottobre. E salvo che se quel prato, per cui alcuno fosse stato accusato esso o le di lui bestie, non fosse conveniente che si custodisse per fare la ricetta od il terzolo; che quella cosa si esamini, se in seguito nascesse questione fra alcuni, da due uomini a ciò nominati dal Consiglio del Comune di Carmagnola, oppure da uffiziali del detto Comune; quali nominati giurino di esaminare e di giudicare con buona fede quale delle due cose convenga, che si custodisca o non, e ciò visto, si stia al detto ed al giudizio loro.

Delle masse di covoni e dei mucchi.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona, il cui bue, vacca, cavallo, o mulo, od asino sia stato trovato presso un mucchio di fieno altrui, paghi pel bando, per qualunque volta e qualunque bestia, denari 8, e per qualunque pecora e capra denari 4 ed altrettanto per l'ammenda se di giorno, di notte poi il doppio; salvo che colui che avrà lasciato nei prati il suo fieno in mucchi oltre il giorno 8 di ottobre, ed esse bestie siano state trovate mentre recavano esso danno, che siano senza bando, e non si paghi nessun bando, se i mucchi saranno meno di due carrate se non fossero maggiori di due carrate paghino il bando come delle masse di covoni.

Dell'espulsione delle bestie dai prati.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà discacciato od avrà fatto discacciar bestie dai suoi prati, dal giorno 8 di ottobre fino al giorno 8 d'Aprile, paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta, soldi 2, e chiunque lo possa accusare e valga la di lui accusa senza difesa.

Delle bestie accusate senza pastore.

Parimenti si è stabilito che qualunque

bestia, la quale sarà stata trovata a recare danno senza pastore, paghi un bando doppio degli altri capitoli e delle altre accuse.

Che si creda al pastore che dice di chi saranno le bestie.

Parimenti si è stabilito che se alcune bestie saranno state accusate a qualche pastore o guardiano, ed esso pastore o guardiano dirà ai campari od all'accusatore che esse bestie appartengano ad un altro od in tutto od in parte, e questo dirà ai campari od allo accusatore quando li avrà trovati, che si presti fede ad esso pastore, ed il castellano sia tenuto e debba riscuotere i bandi d'esse bestie da colui o da coloro a cui apparterranno, e se si scoprisse fra questi uno che dice menzogna, paghi doppio bando.

Delle bestie trovate negli altrui orti degli ortaggi.

Parimenti si è stabilito che qualunque porco che sarà trovato negli altrui orti degli ortaggi, sia in bando, per qualunque volta e qualunque bestia, di un soldo ed altrettanto per l'ammenda.

Delle bestie forestiere che non possono

pasturare nel territorio di Carmagnola.

Parimenti si è stabilito che qualunque branco di pecore o di capre forestiere che sarà trovato a pasturare nel territorio di Carmagnola paghi per qualunque volta soldi 3 ed altrettanto per l'ammenda, e chiunque lo possa accusare e si creda alle sue accuse; e qualunque bestia bovina paghi il bando d'un danaro per qualunque volta; se poi sarà trovato a recar danno ad alcuno, paghi quel bando che si contiene nei capitoli sovrascritti ed altrettanto per l'ammenda, e chiunque possa accusarlo ed abbia la terza parte del bando.

Delle bestie trovate nelle vigne e negli alteni.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona, il cui bue, vacca, o cavallo, od asino, o mulo sarà stato trovato in un altrui luogo coltivato a vigna, o ad alteno, nella quale o nel quale vi fossero cento viti o più ordinate od allevate, o fosse risultato che vi sia stato o vi sia andato dal 1° di marzo fino al 1° di ottobre, paghi per qualunque caso e volta e per qualunque bestia denari 16 ed altrettanto per l'ammenda, e dal 1° di ottobre

sino al 1° di marzo denari 4 ed altrettanto per l'ammenda; e che nessuno possa in un altrui vigna od orto altrui raccogliere foglie sopra qualche albero nel quale vi siano delle viti di sopra, sotto pena, per qualunque caso e qualunque volta, di denari 6 ed altrettanto per l'ammenda.

Dei maiali e delle pecore intorno alla medesima cosa.

Parimenti si è stabilito che qualunque maiale o pecora, per qualunque volta e qualunque bestia, sia in bando di un soldo ed altrettanto per l'ammenda, dal 1° di marzo sino al 1° di ottobre, e qualunque capra per tutto l'anno; e dal 1° di ottobre sino al 1° di marzo, qualunque pecora o maiale, sia in bando di denari tre.

Che il bando non si paghi, quantunque vi fossero cento viti, ma non ancora allevate.

Parimenti si è stabilito che per causa di alcuna bestia non si paghi il bando per qualche vigna od altro, quantunque vi fossero cento viti, se esse viti fossero così alte sugli alberi che le bestie non le potessero dan-

neggiare, od esse viti fossero tutto all'intorno di una terra o di un prato, e non a modo di vigna o di alteno, ed esse bestie non dessero specialmente danno ad esse viti, se ivi non fosse seminato, per cui paghi il bando come si contiene nei sovrascritti capitoli.

Delle capre che rosicchiano le piante.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona, la cui capra avrà rosicchiato qualche pianta piantata a mano, od altrimenti allevata non fruttifera, o da vaglio allevata per servire di siepe a qualche vigna od alteno, od orto, o prato, paghi pel bando, per qualunque volta e per qualunque capra, denari 4, per qualunque pianta, e per qualunque pianta fruttifera denari 12 ed altrettanto per l'ammenda; ed anche qualunque bestia che avrà rosicchiato incorra nel medesimo bando.

Di coloro che rubano le siepi.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona che avrà rotto, o portato via qualche siepe in qualunque modo sia, che se la chiudenda sarà stata oltre i confini paghi, per qualunque volta, soldi 3; e se sarà stata entro i confini, paghi pel bando, per qua-

lunque volta soldi 5 di giorno, di notte poi il doppio.

Che il lavoratore sia tenuto a fare il ciglione.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà lavorato la sua terra o quella di altri, ed avrà fatto i solchi verso il seminato altrui nato, sia tenuto in principio a fare un aiuola di solchi 12; se non lo farà, paghi, per qualunque caso e qualunque volta, soldi 2 per giorno e per giornata, ed altrettanto per l'ammenda, qualunque volta avrà fatto i solchi e tanto più per l'ammenda, quanto ascenderà il danno.

Che nessuno lavori la terra d'altri o falci erba in prato altrui.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà lavorato la terra d'altri a sè coerente oltre 6 solchi od altrettanto, od avrà falciato erba in prato altrui oltre una falciata di sei piedi, o tagliato legna in bosco altrui, o se la sarà appropriata, ed indi si porgesse querela nanti il Castellano, e se così sarà stato constatato per mezzo dei Definitori che su ciò siano stati posti, paghi pel bando, per

qualunque caso e qualunque volta, soldi 5, e restituisca il danno dato e la proprietà stessa; se poi bene sarà stato il danno, paghi il bando contenuto nell'infrascritto capitolo sulle questioni dei terminj.

Dei raccoglitori di foglie.

Parimenti si è stabilito che alcuna persona non possa, nè debba raccogliere alcune foglie sovra alcuna pianta d'altri, di qualunque genere sia quella pianta, sotto la pena ed il bando, per qualunque caso e qualunque volta e qualunque albero, di un soldo, ed altrettanto per l'ammenda. E ciò medesimamente sia inteso pei raccoglitori delle foglie di meliga.

Di coloro che transitano per l'altrui possessione andando con bestie ad una lor terra.

Parimenti si è stabilito che se qualcuno sarà stato accusato di aver dato danno con bestie, carro, carretto o treggia in alcuni campi o prati in occasione di alcun passaggio di strada per cui non possa andare comodamente, od in occasione di passaggio pei campi altrui per recarsi ad una sua terra o prato o possessione, e di ciò avrà voluto fare qualche